



NUOVE NORME PER L'EFFICIENZA ENERGETICA IN EDILIZIA



» LA CERTIFICAZIONE ENERGETICA

CHE COS È?

L'attestato di certificazione energetica comprende i dati relativi alle prestazioni energetiche proprie dell'edificio, i valori vigenti a norma di legge e i valori di riferimento, che consentono ai cittadini di effettuare valutazioni e confronti. Per gli edifici esistenti, l'attestato è corredato da suggerimenti in merito agli interventi più significativi ed economicamente convenienti per il miglioramento della prestazione energetica.

QUANDO DEVE ESSERE COMPILATO?

La certificazione energetica degli edifici è necessaria:

1. nel caso di nuova costruzione di edifici;
2. nel caso di ristrutturazione edilizia agli edifici;
3. nel caso di compravendita di un intero immobile o di singole unità immobiliari;
4. nel caso di locazione di un intero immobile o di singole unità immobiliari.

ESISTONO ESCLUSIONI?

La disciplina regionale prevede delle esclusioni, ad esempio nei casi di edifici isolati inferiori a 50 m², immobili ricadenti nel codice dei beni culturali e del paesaggio, cantine, autorimesse, box...

A CHI RIVOLGERSI?

In Regione Piemonte è prevista l'istituzione di un Elenco regionale dei professionisti e dei soggetti abilitati al rilascio dell'attestato di certificazione energetica. Ad esso possono iscriversi Ingegneri, Architetti, Periti, Geometri e tecnici che hanno seguito i corsi di formazione previsti dalla Regione Piemonte.

PER QUANTI ANNI È VALIDO?

L'attestato di certificazione energetica ha una validità temporale massima di dieci anni a partire dal suo rilascio.

SANZIONI

La legge regionale prevede sanzioni amministrative a carico di certificatori, costruttori, venditori e locatari che non rispettano le disposizioni di legge.

QUANDO ENTRA IN VIGORE LA CERTIFICAZIONE ENERGETICA REGIONALE?

Le disposizioni attuative regionali in materia di certificazione energetica degli edifici sono state approvate dalla Giunta regionale il 4 agosto 2009 con la DGR n. 43-11965 ed entrano in vigore il 1° ottobre 2009.



QUALI SONO I SISTEMI ENERGETICI SOSTENIBILI << E QUALI GLI OBBLIGHI RELATIVI

IMPIANTI SOLARI TERMICI, IMPIANTI ALIMENTATI DA FONTI RINNOVABILI PER LA PRODUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA E SERRE SOLARI

Il fabbisogno energetico di un organismo edilizio risente fortemente delle scelte progettuali di base.

L'adeguato orientamento e dimensionamento delle superfici captanti e l'utilizzo di idonee schermature solari consentono uno sfruttamento ottimale dell'energia solare. Per questi motivi diventa fondamentale prevedere l'utilizzo di tecnologie e tecniche costruttive, quali ad esempio il solare termico, fotovoltaico e i sistemi di captazione diretta dell'energia solare, fin dalle fasi iniziali di progettazione degli organismi edilizi.



SOLARE TERMICO

In occasione della realizzazione di nuovi edifici e della ristrutturazione edilizia o impiantistica la l.r. 13/2007 prevede l'obbligo di installare impianti solari termici integrati, dimensionati in modo tale da soddisfare il 60% del fabbisogno di acqua calda sanitaria.

La DGR n. 45-11967 del 4 agosto 2009 stabilisce che il progetto allegato alla richiesta del titolo abilitativo al Comune illustri gli elementi tecnici dell'impianto solare e degli altri componenti dell'edificio che concorrono ad ottimizzarne le prestazioni energetiche e che i suddetti componenti siano installati contestualmente ai lavori di costruzione o ristrutturazione.

Il testo individua inoltre i casi di esclusione dall'obbligo dell'utilizzo prioritario del solare termico, le alternative di sfruttamento di altre fonti rinnovabili, nonché soluzioni a basso impatto ambientale per il soddisfacimento di una quota parte del fabbisogno di acqua calda sanitaria.

SCHERMATURE SOLARI

Negli edifici nuovi e in quelli ristrutturati le superfici trasparenti, esposte alla radiazione solare, devono essere dotate di adeguate schermature esterne progettate in modo da ridurre il surriscaldamento estivo, e di conseguenza il fabbisogno energetico per la climatizzazione, e ottimizzare lo sfruttamento degli apporti gratuiti invernali.

Il provvedimento, per quanto riguarda le modalità costruttive e i criteri di dimensionamento, richiama le norme tecniche di riferimento e mostra i limiti e i vantaggi tecnologici e ambientali delle tipologie più diffuse.

IMPIANTI ALIMENTATI DA FONTI RINNOVABILI PER LA PRODUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA

In attesa della entrata in vigore dell'obbligo di dotare gli edifici nuovi di impianti per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, contenute nel Testo Unico in Materia Edilizia (D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380), il provvedimento indica criteri e indirizzi per l'aggiornamento dei regolamenti edilizi comunali. Il documento contiene inoltre le schede

tipologiche che illustrano le condizioni per l'ottimizzazione della resa degli impianti e la valutazione del grado di integrazione architettonica.

SERRE SOLARI

Le serre addossate a volumi climatizzati, in considerazione degli apporti gratuiti al bilancio energetico degli edifici, possono essere realizzate sia sugli edifici nuovi sia su quelli esistenti.

Nel provvedimento sono fissate le condizioni per escludere dal computo della cubatura tali volumi in attuazione dell'articolo 8 della l.r. 13/2007.

Le schede allegate al provvedimento riportano esempi tipologici di serre solari con l'indicazione del grado di efficacia in funzione dell'orientamento.

ELEMENTI COSTRUTTIVI FINALIZZATI ALL'UTILIZZO DELL'ENERGIA SOLARE

Il provvedimento specifica quali elementi costruttivi possono essere esclusi dal computo delle volumetrie a condizione che sia ridotto del 20% il fabbisogno energetico per il riscaldamento degli edifici.

» IL SISTEMA EDIFICIO-IMPIANTO



SANZIONI

Le sanzioni amministrative, variabili da 5.000,00 a 15.000,00 euro, sono applicate ai proprietari degli edifici sottoposti all'obbligo di installare impianti solari termici.

ENTRATA IN VIGORE

Le disposizioni attuative regionali in materia di impianti solari termici, impianti alimentati da fonti rinnovabili e serre solari sono state approvate dalla Giunta regionale il 4 agosto 2009 ed entrano in vigore il 1° ottobre 2009.



Il provvedimento definisce un quadro prescrittivi di riferimento, finalizzato alla riduzione sia dei consumi energetici per la climatizzazione degli edifici, sia delle emissioni in atmosfera ad essa associate. Tale obiettivo è perseguito incrementando il ricorso alle migliori tecnologie disponibili e promuovendo comportamenti virtuosi da parte dei cittadini consumatori.

Il provvedimento si configura sia come disciplina attuativa della l.r. 28 maggio 2007, n. 13 in materia di rendimento energetico nell'edilizia, sia come aggiornamento dello Stralcio al Piano per il riscaldamento ambientale e il condizionamento approvato dal Consiglio regionale con deliberazione dell'11 gennaio 2007 n. 98-1247 nell'ambito dell'aggiornamento del Piano regionale per il risanamento e la tutela della qualità dell'aria, sviluppato in attuazione della legge regionale 7 aprile 2000 n. 43, e costituisce un quadro di riferimento integrato e coordinato della materia oggetto dei due filoni normativi, sia per la parte comune che per le possibili sinergie tra le parti specifiche. La presente disciplina entrerà in vigore a

partire dal 1 Dicembre 2009 e da tale data sostituirà integralmente la d.c.r. 11 gennaio 2007, n. 98-1247.

LE PRESTAZIONI ENERGETICHE DEL SISTEMA EDIFICIO IMPIANTO

Le principali disposizioni contenute nella DGR n. 46-11968 del 4 agosto 2009 riguardano:

1. Requisiti minimi e prescrizioni specifiche per quanto riguarda le prestazioni energetiche degli involucri edilizi e dei singoli elementi che lo costituiscono, sia in occasione di nuova costruzione che di interventi di ristrutturazione edilizia o di manutenzione.
2. Requisiti minimi per le prestazioni, energetiche ed emissive, degli impianti termici da installare in edifici nuovi o nel caso di sostituzione di generatori esistenti.

In particolare viene ribadito l'obbligo, per edifici con più di quattro unità abitative, di installare impianti termici centralizzati dotati di termoregolazione e contabilizzazione del calore per ogni singola unità abitativa, specificandone i possibili casi di deroga, con particolare riferimento ai comuni definiti "turistici". Viene inoltre ribadito, in generale, il divieto di trasfor-

» AUTOCERTIFICAZIONE DEGLI IMPIANTI TERMICI



mare gli impianti termici centralizzati esistenti in impianti autonomi.

3. Modalità e tempistica di adeguamento degli impianti termici esistenti per raggiungere gli obiettivi di risanamento della qualità dell'aria del territorio piemontese: la disciplina infatti stabilisce, in relazione al tipo di combustibile utilizzato ed alla potenza dell'impianto termico, le scadenze temporali entro le quali deve essere effettuato l'adeguamento dell'impianto termico.
4. Tempistica e obiettivi per la riqualificazione energetica degli edifici esistenti caratterizzati da un fabbisogno energetico per il riscaldamento invernale particolarmente elevato: il provvedimento prevede che gli edifici di grandi dimensioni e con elevati consumi energetici debbano provvedere, entro il 31.12.2016, a realizzare interventi in grado di conseguire una riduzione del proprio consumo di energia primaria per il riscaldamento almeno pari al 35%.



I MANUTENTORI E I CITTADINI

Dal 15 ottobre 2009, entrerà in vigore un nuovo sistema di autocertificazione degli impianti termici attraverso l'apposizione obbligatoria su tutti gli impianti di un bollino verde. Tutte le ditte artigiane iscritte alla Camera di Commercio ed abilitate alla manutenzione degli impianti termici, potranno essere autorizzate ad apporre questo bollino verde, a condizione che almeno il responsabile tecnico della ditta abbia partecipato ad un apposito seminario organizzato dalla Provincia territoriale di competenza (oppure da una delle altre Province piemontesi).

Dopo la partecipazione al seminario, il legale rappresentante della ditta dovrà sottoscrivere un apposito disciplinare e trasmetterlo alla CCIAA di Torino, al fine di poter essere inserito in un Elenco regionale di imprese abilitate al rilascio del bollino verde. Tale elenco sarà reso noto ai cittadini e pubblicato sul sito web della Regione Piemonte.

L'elenco delle imprese abilitate al rilascio del bollino verde ha validità sul territorio regionale, mentre il bollino verde ha validità sul territorio della Provincia che lo ha rilasciato. È responsabilità della Provincia l'organizza-

zione della distribuzione dei bollini ai manutentori abilitati; le modalità di distribuzione saranno disponibili sul sito della Provincia. Contestualmente alla distribuzione dei bollini verdi, e con le stesse modalità, sarà effettuata la distribuzione delle etichette riportanti il codice identificativo dell'impianto, univoco sul territorio della Regione Piemonte. Il codice impianto regionale viene applicato una sola volta, in occasione del primo controllo con rilascio di bollino verde.

Il bollino verde deve essere apposto obbligatoriamente in occasione delle verifiche del rendimento di combustione dal manutentore con la seguente periodicità:

- ogni 4 anni per gli impianti di potenza inferiore a 35 kW (caldaiette autonome);
- ogni 2 anni per gli impianti di potenza uguale e superiore a 35 kW (ad esempio centralizzati).

Gli impianti termici installati a partire dal 15 ottobre 2009 saranno ritenuti automaticamente provvisti di bollino verde con validità fino alle scadenze sopra indicate.

Sugli impianti con bollino verde la Provincia, avvalendosi dell'ARPA, effettua ispezioni a



campione, volte ad accertare la rispondenza delle condizioni di esercizio e manutenzione rispetto a quanto dichiarato nel rapporto di controllo tecnico, nonché verifiche sulla sussistenza dei requisiti delle imprese di manutenzione e sulla correttezza e regolarità del loro operato.

Sugli impianti con bollino verde la Provincia, avvalendosi dell'ARPA, effettua ispezioni a campione, volte ad accertare la rispondenza delle condizioni di esercizio e manutenzione rispetto a quanto dichiarato nel rapporto di controllo tecnico, nonché verifiche sulla sussistenza dei requisiti delle imprese di manutenzione e sulla correttezza e regolarità del loro operato. Per tali impianti l'ispezione è gratuita. Per gli impianti senza bollino verde, l'ispezione è onerosa ed i relativi costi sono a carico del responsabile dell'esercizio e della manutenzione (vedi costi ispezioni). I risultati dell'ispezione sono riportati, a cura del tecnico incaricato, sul libretto di impianto o di centrale.”





Info

numero verde Regione Piemonte: 800-333444

URP - Ufficio Relazioni con il pubblico: 011.4324903 - 011.4324905
e-mail: urp@regione.piemonte.it

Direzione Ambiente: 011.4321413
direzioneB10@regione.piemonte.it

Cofinanziato con FESR:

